



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI DEL PERSONALE
ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. F) DELLA L.R. 3/2008.**

L'Azienda AREUS Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (C.F. 01526480916) con sede legale in Nuoro via Luigi Oggiano n. 25, rappresentata dal Dr. Lenzotti Giorgio, nella sua qualità di Direttore Generale della medesima Amministrazione, denominata in seguito più brevemente "**Azienda Areus**"

E

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari Via San Simone n. 60 - rappresentata dal Dott. Doneddu Roberto nella sua qualità di Direttore Generale, denominato in seguito più brevemente "Assessorato del Lavoro"

PREMESSO

- che la L.R. 31/98 prevede all'art. 1, comma 2 bis che gli Assessorati regionali, gli Enti, gli Istituti e le Aziende e Agenzia regionali costituiscono il sistema Regione e rappresentano il comparto unico di contrattazione regionale;
- che la L.R. 31/98 prevede all'art. 1, comma 2 ter della L.R. 31/98 che il sistema Regione e le Amministrazioni locali costituiscono il sistema dell'Amministrazione pubblica in Sardegna articolato in Sistema regionale centrale e sistema territoriale e locale;
- che l'espressione "altri Enti pubblici" richiamata dall'art. 30, comma 7, della L.R. 2/2007 (modificata dall'art. 6, comma 5, della L.R. 3/2008), e nelle citate delibere della Giunta regionale n. 52/22 del 23.12.2014 e n. 58/2 del 28.10.2016, è riferita alle Amministrazioni pubbliche non rientranti nel sistema Regione ma nel sistema territoriale e locale così come previsto dall'art. 1 della L.R. 31/1998 e succ. mod. e integ;
- che la L.R. n 3 del 2008 all' art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all' Albo di cui all'art. 1 L.R. 42/89;
- che la Giunta Regionale con deliberazioni nn. 52/22 23.12.2014 e 58/2 del 28.10.2016, richiamando espressamente l'art. 30, comma 7, della L.R. 2/2007, ha previsto per il personale di cui all'albo della Legge regionale n. 42 del 1989, che l'Amministrazione regionale si faccia carico per un massimo di tre anni dell'onere relativo al 75% del trattamento stipendiale, per le assunzioni effettuate dalle Amministrazioni provinciali, dalla Amministrazioni comunali e da





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- altri Enti Pubblici mediante la stipula o il rinnovo delle convenzioni in essere con le medesime Amministrazioni;
- che il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza con nota del 04.12.2019 prot. n. 49332 ha chiesto alle Amministrazioni Pubbliche di voler esprimere il proprio interesse a mantenere i lavoratori iscritti alla lista speciale L.R. 3/2008, in "mobilità temporanea" attraverso la stipula di apposita convenzione per l'annualità 2020 alle medesime condizioni attualmente applicate.
 - che L'Assessorato Regionale del Lavoro e le OO.SS del comparto F.P hanno sottoscritto in data 03.04.2017, prot. 11801/Cont/24 "l'accordo integrativo di tutti i dipendenti della Lista speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n. 3/2008";
 - che L'Assessorato Regionale del Lavoro e le OO.SS del comparto F.P hanno sottoscritto in data 26.07.2018, prot. 34648/Conv/224 "l'accordo riguardante l'erogazione della retribuzione di rendimento (incremento aggiuntivo di Fascia A) per il personale della lista speciale ad esaurimento";
 - che l'Azienda AREUS con nota del 04.12.2019 prot. PG/2019/0010298, pervenuta in data 04.12.2019 prot. entr. n. 49369 ha manifestato l'interesse alla stipula della convenzione per la mobilità temporanea, dal 01.01.2020 al 31.12.2020 dei sig.ri Fenu Francesca Leonarda matr. n. 850163, Soru Antonio matr. n. 850185 e Zidda Maria Clementina matr. 850187;
 - che, con nota del Direttore Generale del 05.12.2019 prot. n. 49717, è stato comunicato ai sig.ri Fenu Francesca Leonarda matr. n. 850163, Soru Antonio matr. n. 850185 e Zidda Maria Clementina matr. 850187 l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per le annualità 2020 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso l' Azienda AREUS.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

- L'Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso l' Azienda AREUS dei sig.ri:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- **FENU** Francesca Leonarda, nata a Nuoro il 06.11.1962 ed ivi residente in Via Nonnis, 28, livello funzionale III, attualmente iscritta alla Lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. 3/2008 con matricola 850163.
- **SORU** Antonio, nato a Nuoro il 20.06.1954 ed ivi residente in via Saragat n. 30, livello funzionale II, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. 3/2008 con matricola 850185.
- **ZIDDA** Maria Clementina, nata a Nuoro il 15.10.1956, residente in via Lugurulei n. 70, livello funzionale IV, attualmente iscritta alla Lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. 3/2008 con matricola n. 850187.

Art. 2

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

Art. 3

Mansioni

I dipendenti interessati alla mobilità temporanea dovranno espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, avendo riguardo alle funzioni istituzionali svolte dall'Amministrazione/Azienda pubblica presso la quale è assegnato il dipendente, in coerenza con i principi di flessibilità, adattabilità, innovazione e armonizzazione tra personale della Lista e personale di ruolo dell'Ente così come previsto dall'art. 5 dell'accordo integrativo del 3 aprile 2017.

Art. 4

Posizione giuridica

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dal lavoratore interessato alla mobilità e si impegnano ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale e l'accordo integrativo di tutti i dipendenti della Lista Speciale sottoscritto in data 3 aprile 2017.

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

Il/La dipendente svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale. Con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale ed, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale di ruolo dell'Amministrazione a cui è assegnato il/la dipendente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Azienda AREUS si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto delle presenze giornaliere del personale in mobilità con la relativa documentazione giustificativa in originale al fine di consentire la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente.

Art. 6

Finanziamento

I costi annuali stimati previsti per la durata della presente convenzione, per il periodo 01.01.2020/31.12.2020, pari a € 99.338,28, comprendenti le retribuzioni, gli oneri accessori, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, saranno così ripartiti: € 73.634,55 saranno a carico dell'Assessorato Regionale del Lavoro, mentre € 25.703,73 saranno a carico dell'Azienda AREUS, come da prospetto riepilogativo (**allegato A** alla presente convenzione).

Le voci retributive accessorie, (missioni, lavoro straordinario, partecipazione a corsi di aggiornamento, incremento aggiuntivo di "Fascia A", incarico incentivante di "Fascia B" etc.) sono interamente a carico dell'Azienda AREUS, nel rispetto del CCNL della Formazione Professionale e dell'Accordo integrativo e tenuto conto dell'ambito lavorativo in cui il personale opera.


I costi attualmente stimati potrebbero subire variazioni in base alle modifiche delle vicende contrattuali derivanti da accordi negoziali o ad innovazioni normative.

L'Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione al dipendente in mobilità temporanea.

La quota del 25% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all'Assessorato Regionale del Lavoro dall'Azienda AREUS al termine di ciascun esercizio finanziario, dietro formale richiesta dell'Assessorato del Lavoro medesimo.

L'Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per il lavoratore interessato. Sarà tuttavia responsabilità dell'Azienda AREUS, comunicare tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all'Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti.

Qualora i ritardi o le omissioni dell'Amministrazione/Azienda pubblica dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell'Amministrazione regionale, quest'ultima si rivarrà nei confronti della medesima Azienda AREUS.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 7

Incremento aggiuntivo di "fascia A"

L'incremento aggiuntivo di "Fascia A" sarà corrisposto annualmente quale "retribuzione di rendimento" al personale della Lista Speciale in mobilità temporanea mediante la presente convenzione, con la medesima tempistica di erogazione prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e secondo le procedure valutative in uso presso l'Azienda AREUS, che ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro.

I costi relativi all'erogazione dell'incremento aggiuntivo di "Fascia A" sono posti a carico dell'Azienda AREUS presso la quale presta servizio il dipendente.

Art. 8

Incarico incentivante di "fascia B"

La dotazione finanziaria del *Fondo incentivi* è determinata annualmente dal Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro in misura pari al 4% dell'imponibile previdenziale annuo del personale della Lista speciale secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo integrativo.

La quota del 20% del Fondo incentivi è destinata all'attribuzione di incarichi incentivanti di "fascia B". I predetti incarichi sono attribuiti con provvedimento del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Gli incarichi di cui al presente articolo, sono riconosciuti ai dipendenti della Lista speciale in mobilità a seguito di preventiva richiesta da parte dell'Azienda AREUS di assegnazione, con il solo limite della copertura finanziaria prevista nel Fondo.

Art. 9

Attività extra ufficio

Le attività extra ufficio sono soggette alla disciplina generale prevista dall'art. 44 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*".

Lo svolgimento di "incarichi temporanei" anche a favore di soggetti pubblici, che non rientrano nei doveri d'ufficio del dipendente e per i quali viene corrisposto uno specifico compenso, devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro, previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del dipendente.

Il compenso per le attività extra ufficio di cui al precedente art. 9, dovrà essere liquidato al dipendente della lista speciale dall'Amministrazione/Azienda pubblica che lo ha attribuito con proprio atto deliberativo.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 10

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il dipendente in mobilità temporanea presso l' Azienda AREUS è competenza della medesima provvedere all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.

Art. 11

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti della dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dal Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro.

Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l'applicazione di sanzioni disciplinari, l'Azienda AREUS dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 12

Recesso volontario o convenzionale

Le parti contraenti possono recedere unilateralmente dalla presente convenzione, mediante formale comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 13

Ricollocazione del dipendente

L' Azienda AREUS può chiedere la ricollocazione del dipendente della lista speciale presso il proprio Ente.

L'Assessorato Regionale del Lavoro, acquisito il consenso del dipendente, può procedere all'assegnazione definitiva del medesimo presso l' Azienda AREUS che ne ha fatto formale richiesta.

A seguito dell'atto deliberativo da parte dell'organo di amministrazione attiva dell'Ente pubblico che formalizza l'assunzione a tempo indeterminato del dipendente della Lista speciale e l'inserimento del medesimo nella propria dotazione organica, l'Assessorato Regionale del Lavoro procederà alla sua cancellazione dalla Lista speciale ad esaurimento ex L.R. 3/2008.

Art. 14

Clausola compromissoria

Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Cagliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di fare riferimento alla normativa contrattuale e di legge attualmente vigente.

Art. 16

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari, 11 dicembre 2019

Per l'Azienda AREUS

Il Direttore Generale

Dr. Lenzotti Giorgio

Firmato digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale

Dr. Roberto Doneddu

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 8: Clausola compromissoria.

Cagliari, 11 dicembre 2019

Per l'Azienda AREUS

Il Direttore Generale

Dr. Lenzotti Giorgio

Firmato digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale

Dr. Roberto Doneddu

Firmato digitalmente